

Al Collegio docenti
Istituto Comprensivo di Villasor
E p.c. alle RSU di Istituto

Oggetto: sul recupero delle ore eccedenti l'orario obbligatorio del personale docente

Si è appreso che recentemente in sede di collegio si è posto il problema del recupero delle ore eccedenti svolte dal personale docente in occasione di un prolungamento dell'orario di lavoro per diversi motivi (visite guidate, viaggi di istruzione, attività didattiche pomeridiane, sostituzioni di colleghe/i assenti, ecc.)

Pare che sia stato asserito che le norme vigenti non prevedono il recupero: un'affermazione che potrebbe essere fatta soltanto da chi dimentichi le norme elementari che concernono il lavoro e l'orario del personale docente né il codice civile.

In primo luogo, osserviamo che, **se il personale docente non potesse recuperare, tutto il lavoro svolto oltre l'orario obbligatorio dovrebbe essere pagato**, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile che stabiliscono che ad ogni prestazione lavorativa debba corrispondere un compenso adeguato in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.¹

Se non fosse possibile pagarlo, né recuperarlo, non potrebbe essere nemmeno autorizzato.

Il riposo compensativo si rende necessario perché spesso le scuole non hanno fondi sufficienti per pagare le prestazioni eccedenti del personale. Ed è prassi consolidata in tutte le scuole autorizzare il recupero sotto forma di riposo compensativo, su esplicito consenso del diretto interessato. E' certamente prassi consolidata per il personale ATA, continuamente sottoposto a modifiche di orario che comportano lo svolgimento di attività aggiuntive al di là dell'orario di servizio obbligatorio. Ed è prassi consolidata in tutte le scuole italiane che il personale docente sia sovente impegnato in attività aggiuntive al di là dell'orario obbligatorio.

Per il personale docente il recupero in forma di riposo compensativo è perfettamente legittimato, oltre che dalle norme del codice civile, anche delle norme che hanno istituito e regolamentato la flessibilità didattica e organizzativa, a partire dall'**articolo 21 del Decreto Legislativo n. 59/1997**, che al comma 8 recita:

*8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, **il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.***

Il D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) all'articolo 4, comma 2 prevede:

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di

¹ Articolo 36 Costituzione Italiana: **Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa** [Si vedano anche gli articoli 2099, 2100, 2102, 20120 2121, 2122 2126 2131 del c.c.].

apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
(omissis)

E al successivo articolo 5 (Autonomia organizzativa) il Decreto prevede:

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, (...)

3. **L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.**

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

A questa norma di legge corrisponde la regolamentazione della flessibilità dell'orario di lavoro del personale docente, prevista dall'**articolo 43, comma 9 del CCNL del 18.01.2024** (che riprende l'articolo 28, comma 8 del CCNL del 29.11.2007):

9. **L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.**

Pare chiaro che questa norma contrattuale dia attuazione alle norme del Decreto Legislativo n. 59 e a quelle del DPR 275/1999, stabilendo che **si possano svolgere da una a quattro ore di lavoro in più (o in meno) in una settimana per poi recuperarle nei periodi successivi o precedenti.**

Pertanto chi svolge un orario di insegnamento eccedente gli obblighi contrattualmente stabiliti, può chiedere, in luogo del compenso dovuto, di recuperarlo con riposo compensativo, anche in virtù della flessibilità didattica.

Ricordiamo che l'articolazione flessibile dell'orario curricolare e del personale docente deve essere deliberata dal collegio docenti.

Alla luce delle norme citate è perfettamente legittimo recuperare, in un regime di flessibilità oraria, le ore di lezione svolte in misura eccedente, come alternativa al pagamento dovuto per la prestazione eccedente svolta. Nel caso in cui non sia possibile recuperare, l'Amministrazione Scolastica deve pagare il lavoro eccedente svolto, se autorizzato.

Cagliari, 20 dicembre 2024

Per i Cobas Scuola

Andrea Degiorgi



Per una consultazione delle principali norme contrattuali vigenti, si può consultare il testo coordinato, frutto del lavoro dell'Avvocato Giuseppe Nobile, sul sito dei Cobas Scuola di Cagliari:

<https://www.cobascagliari.org/2024/02/testo-coordinato-del-ccnl-scuola/>